



PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa

Ufficio: Servizio Risorse Umane

Determina Dirigenziale n° 837 del 16/06/2022

Oggetto: CCNL Comparto Funzioni Locali. Costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2022. Risorse Stabili.

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

A ciò autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Decreto Presidenziale n. 16/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed, in particolare, l'art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, e successive modifiche sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D.Lgs n.118/2011 recante "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009";

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio per l'anno 2022);

Vista la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/03/2022 "Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione".

Vista la Delibera del Consiglio n. 6 del 28/03/2022 "Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione

Visto l'atto del Presidente n. 23 del 31/03/2022 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 per la Provincia di Prato (parte contabile);

Visto l'atto del Presidente n. 30 del 14/04/2022 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte obiettivi);"

Vista e richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n. 135 del 04.02.2020 avente ad oggetto "Area Amministrativa. Attribuzione di funzioni e attività a decorrere dal 10.02.2020";

Dato atto che:

- il CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito secondo quanto disposto dall'art. 67;
- in particolare il comma 1 prevede che: *"A decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori,..... Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."*;
- con determinazione dirigenziale n. 1645 del 13.12.2017 avente ad oggetto "CCNL Regioni ed autonomie locali. Costituzione del Fondo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017. Impegno di spesa" è stato quantificato l'importo delle risorse stabili anno 2017 pari a € **152.045,29**, derivante dall'applicazione della riduzione ex art. 23 co. 2 del D.Lgs. 75/2017 di € 281.153,55 al totale delle risorse fisse di € 433.198,84, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 32 del 21 dicembre 2017;
- le risorse che l'Ente ha destinato, nel 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ammontano ad € **24.750,00**, come risulta dall'Accordo sottoscritto con i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa in data 28.12.2017;
- l'importo "netto" del Fondo risorse decentrate stabili 2022 è pari a € **127.295,29**, mentre le risorse per posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 21.05.2018, sono a carico del bilancio degli enti, salvo l'eventuale applicazione dell'art. 15 co. 7 del CCNL 21.08.2018 e previa attivazione degli strumenti di confronto previsti nello stesso contratto;

Richiamati:

- l'art. 23 del D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, ad oggi vigente, che, al comma 2, prevede che *".... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."*;
- l'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018 che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, "....deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017";
- il rapporto di certificazione sull'ipotesi di contratto collettivo nazionale del Comparto Funzioni Locali di cui alla Delibera della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo – n. 6/2018 che, tra l'altro, ribadisce che il sistema di "vasi comunicanti" tra "Fondo risorse decentrate" e "risorse per posizioni organizzative" trova il proprio limite nel principio di invarianza della spesa espressamente richiamato dall'art. 67, comma 7;

Dato atto che:

- l'importo delle risorse anno 2015 ammonta a € 314.793,57 come da determinazione dirigenziale n. 884 del 3/6/2016;
- la decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016, pari € 162.748,28 e corrispondente alla percentuale del 51,70%, è calcolata secondo le disposizioni della Circolare n. 12/2016 della Ragioneria Generale dello Stato (rif. Scheda I3);
- il tetto di spesa di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017 ammonta a € 152.045,29

Dato atto che, ai sensi dell' art. 67 comma 2 del CCNL 21.05.2018, le risorse stabili possono essere incrementate dei seguenti importi:

- lett. a): di un importo di € 83,20 su base annua per le unità di personale (non dirigente) in servizio alla data del 31.12.2015, a tempo indeterminato e determinato, escluse le sostituzioni di personale assente con diritto alla conservazione del posto. L'importo, determinato tenendo conto del parere ARAN n. 2088 del 14.03.2019, è pari ad € 5.870,23;
- lett. b): differenziale posizioni economiche, inteso quale importo derivante dalle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni economiche iniziali. Tale differenziale è calcolato, a regime, in € 2.831,70;
- le risorse sopra quantificate, pari a complessivi € 8.701,93 non rilevano ai fini del rispetto del limite "anno 2016" (art. 11 del D.L. n. 135/2018 che conferma la dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21.05.2018, delibera n. 6/2018 della Corte dei Conti Sezioni Riunite e delibera n. 19/2018 della Corte dei Conti Sezione Autonomie) e sono quantificate nel rispetto del parere MEF-RGS 169507/2019;
- lett. c) dell'importo corrispondente alla RIA del personale cessato dal servizio nell'anno 2021, compresa la quota di 13° mensilità, che confluisce nel Fondo 2022 in misura intera in ragione d'anno. L'incremento di tale importo, pari a € 1.578,85, è soggetto al limite di cui all'art. 67 co. 7 (art. 23 D.Lgs. 23/2017) e pertanto rileva come posta figurativa;
- non sono applicabili le ulteriori disposizioni indicate con le lettere da d) a h) dello stesso comma.

Richiamati:

- il DL n, 34/2019 "cd. Decreto Crescita" che, all'art. 33 comma 1-*bis* prevede, tra l'altro, che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."* Tale disposizione è inserita nell'ambito della più ampia disciplina in materia di assunzioni di personale che, con le modifiche introdotte con il DL 162/2019 (cd.Milleproroghe) al DL 34/2019 sopra richiamato, hanno esteso alle province, come già disposto per comuni e regioni, la nuova disciplina sul calcolo degli spazi assunzionali, non più legati al turnover bensì a "valori soglia";
- il comma 1-*bis* dell'art 33 del DL 34/2019 sopra richiamato che fa espresso rinvio ad un Decreto attuativo, emanato l'11 gennaio 2022 il quale, all'art. 1 comma 2, fa decorrere l'applicazione della disposizioni in esso contenute, comprese quelle riguardanti il trattamento accessorio, dal 1° gennaio 2022;

Richiamate le note della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 179877/2020 e prot. 12454/2021, con le quali sono stati chiariti i criteri per il calcolo della quota/media anno 2018 ed in particolare:

- il Fondo 2018, a base del calcolo della quota media, è determinato nell'importo certificato dal collegio dei revisori dei conti, come trasmesso ai fini della Tabella 15 del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini del limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- il personale in servizio nell'anno 2018 è comprensivo del personale a tempo indeterminato, del personale a tempo determinato, riproporzionato in base ai rapporti di lavoro part-time, oltre al personale comandato presso l'Amministrazione ed escluso il personale comandato esternamente;
- ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, la nota della RGS 179877/2020 indica come necessaria la rilevazione sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa, tenendo conto delle percentuali di part time;
- la quantificazione della quota-media è effettuata un'unica volta e distintamente per le diverse aree di contrattazione, come precisato nel parere prot. 169507/2019 del MEF – Ragioneria Generale dello Stato;
- il limite di cui all' art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 è adeguato annualmente per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, proporzionalmente agli effettivi incrementi di personale dell'anno di riferimento, rispetto al personale in servizio al 31.12.2018. A tal proposito la nota della RGS 238867/2020 precisa che, ai fini dell'adeguamento di cui sopra, si deve tener conto unicamente del personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo il personale con contratto a tempo determinato;
- la previsione ex-ante di una quota di risorse aggiuntive sulla base della stima delle assunzioni previste nel Piano dei Fabbisogni dell'ente, è verificata a consuntivo sulla base del perfezionamento delle assunzioni programmate e delle cessazioni intervenute;

Dato atto della quantificazione, come da prospetto allegato, del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo della contrattazione integrativa – Personale dipendente, con riferimento al personale in servizio al 31.12.2018, pari a € 2.874,75;

Considerato che sulla base delle previsioni delle assunzioni ad oggi approvate con il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022-2024 e delle cessazioni sopravvenute o in fase di perfezionamento, alla data attuale non risulta determinabile il valore dell'incremento di cui all' art. 1 bis dell'art 33 del DL 34/2019, come disciplinato dal DM attuativo dell'11 gennaio 2022 data l'attuale situazione di compensazione tra assunzioni e cessazioni, e che pertanto si rinvia a successivo atto la quantificazione dell'eventuale incremento del limite di cui all' art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

Dato atto pertanto che la costituzione del Fondo 2022 è da considerarsi "in via provvisoria", rinviando a successivo atto la quantificazione dell'incremento di cui all' art. 1 bis dell'art 33 del DL 34/2019, sulla base del DM 11 gennaio 2022, la definizione dei valori delle poste variabili nel rispetto dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 nonché l'eventuale rideterminazione alla luce del rinnovo del CCNL per il triennio 2019-2021, ad oggi in fase trattativa;

Dato atto che:

- il Bilancio di Previsione 2022 è stato approvato con DCP n. 7 del 28.03.2022;
- il rendiconto (anno 2021) è approvato con DCP n. 12 del 30.05.2022;
- è stato rispettato il pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto illustrativo allegato alla delibera di Consiglio di approvazione del Bilancio di Previsione n. 7/2022 a livello previsionale

Ritenuto di procedere, sulla base di quanto sopra richiamato, alla costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate anno 2022 – Risorse Stabili nell'importo di € 135.997,22, di cui:

- € 127.295,29 soggette a limite;
- € 8.701,93 non rilevanti ai fini del limite;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Dato atto che, nell'adozione del presente atto, non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012;

DETERMINA

1. **di costituire**, in via provvisoria, il Fondo risorse decentrate anno 2022 – Risorse Stabili, nell'importo di € 135.997,22 - derivante dall'importo consolidato delle risorse stabili 2017, pari a € 127.295,29 (€ 152.045,29 al netto di quelle destinate, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 24.750,00) - oltre a € 8.701,93 relativi a incrementi stabili ex art. 67 co. 2 lett. a) e b) extra limite art. 23 D.lgs. 75/2017, come risultante dal prospetto **All. A)** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** quantificazione, come da prospetto allegato, del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo della contrattazione integrativa – Personale dipendente, con riferimento al personale in servizio al 31.12.2018, pari a € 2.874,75;
3. **di rinviare** ad atti successivi la costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate 2022 ed in particolare la quantificazione previsionale dell'incremento di cui all' art. 1 bis dell'art 33 del DL 34/2019, sulla base del DM 11 gennaio 2022, ad oggi non determinabile per le motivazioni richiamate in premessa, la definizione dei valori delle poste variabili nel rispetto dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 nonché l'eventuale rideterminazione alla luce del rinnovo del CCNL per il triennio 2019-2021, ad oggi in fase trattativa;
4. **di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. ed alle RSU;
5. **di pubblicare** il presente atto nelle forme di legge.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rossella Bonciolini)

Documenti Allegati Pubblicabili

Firmato da:

ROSSELLA BONCIOLINI

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 7868598844248073950

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 13/05/2023